

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2009

**83<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

CURSI

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Saglia.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1195-B) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il presidente CURSI, prima di dare la parola al relatore per illustrare le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al provvedimento in titolo, ricorda che i rappresentanti dei Gruppi in Commissione avevano convenuto sull'opportunità di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 18 di oggi.

Poiché non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Il relatore PARAVIA dà conto del disegno di legge in titolo sottolineando che l'ulteriore esame da parte della Camera dei deputati non ha comportato sostanziali stravolgimenti dei capisaldi della riforma per la crescita e lo sviluppo del sistema economico-industriale, fissati durante l'esame al Senato.

La prima modifica riguarda l'articolo 1 recante disposizioni per l'operatività delle reti di imprese, che prevede che le disposizioni di attuazione siano adottate con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (nel testo approvato dal Senato invece dette disposizioni venivano adottate con Decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

All'articolo 3, recante il riordino del sistema degli incentivi e delle agevolazioni a favore della ricerca, la modifica riguarda il comma 5 che precisa che il rifinanziamento (50 milioni di euro) delle ZFU nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del FAS, avvenga a valere su una quota del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, anche tenuto conto degli utilizzi relativi agli interventi di ricostruzione in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo. Lo stesso comma prevede altresì che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dal piano per la determinazione delle priorità, delle opere e degli investimenti strategici di interesse nazionale da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale.

Con riguardo alla disciplina dei consorzi agrari (articolo 9) è stato inserito al comma 4 il monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della nuova disciplina di carattere civilistico ai medesimi consorzi.

All'articolo 10 è stato soppresso il comma 14, al fine di evitare l'applicabilità, anche alle banche di credito cooperativo, della disciplina del socio sovventore di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

L'articolo 18 presenta una particolare novità consistente nell'introduzione della etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Viene altresì previsto il finanziamento di iniziative volte a

garantire la qualità ed il monitoraggio delle produzioni agroalimentari e a garantire le attività di controllo per la qualità e di monitoraggio della filiera ittica.

L'articolo 19, comma 15, proroga di un anno dalla data di entrata in vigore della legge il termine per l'esercizio della delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive al Codice della proprietà industriale: viene pertanto trasformato il termine da data fissa (31 dicembre 2009) a data mobile (un anno con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge). Allo stesso comma 15 viene soppressa la lettera f) che prevedeva il riconoscimento del marchio ai Comuni in relazione ad un singolo bene storico, architettonico, ambientale che identifica il relativo territorio.

All'articolo 25, comma 2, lettera n), viene ripristinato il testo approvato dalla Camera in prima lettura, concernente la costituzione di un fondo per il "decommissioning", essendo stato rilevato che la contribuzione a carico dei produttori prevista nel testo approvato dal Senato risulterebbe deducibile ai fini delle imposte sui redditi, con conseguenti minori entrate per la finanza pubblica.

All'articolo 26, il comma 1 prevede che la delibera CIPE con la quale sono definite le tipologie degli impianti per la produzione di energia nucleare, che possono essere realizzati nel territorio nazionale, sia adottata previa consultazione con la Conferenza Unificata che si esprime entro 60 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.

Al medesimo articolo, la soppressione del comma 3 fa venir meno le entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica. La soppressione in parola recepisce i rilievi espressi dal Ministero dell'economia e delle finanze, secondo cui il necessario incremento della componente A2 della bolletta elettrica a carico della generalità degli utenti, per garantire il raggiungimento dell'importo di 100 milioni di euro previsto dalla legge finanziaria per il 2005, contraddice l'indirizzo del Governo di contenimento delle tariffe in funzione anticrisi e determina oneri, privi della necessaria copertura finanziaria, che anche la Pubblica Amministrazione sostiene.

All'articolo 27 viene inserito il comma 5, che prevede che il Ministero della difesa possa usufruire, per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, del servizio di scambio sul posto anche per impianti di potenza superiore a 200 Kw.

Al successivo comma 9 il consiglio di amministrazione della Sogin, in carica alla data di entrata in vigore della legge (anziché alla data di nomina dei commissari), decade alla medesima data.

Il successivo comma 11 inserisce la clausola d'invarianza finanziaria per le norme di cui alle lettere e) ed f) del comma 10, concernenti meccanismi ed incentivi per lo sviluppo dei sistemi di microgenerazione e di piccola cogenerazione, nonché per il sostegno e lo sviluppo della domanda di titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi, attraverso un ampliamento ed in sostegno della domanda.

Al medesimo articolo 27, sono state soppresse le lettere b) e c) del comma 10, nel testo approvato dal Senato, ora comma 12 del testo approvato dalla Camera: pertanto con la soppressione della lettera b) viene meno la proposta abrogazione del divieto di commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori alla classe A e di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati; parimenti, la soppressione della lettera c) fa venir meno la proposta abrogazione del divieto di importazione, distribuzione e vendita delle lampadine ad incandescenza e degli elettrodomestici privi del dispositivo di interruzione del collegamento alla rete elettrica.

Sul successivo comma 15 (comma 13 nel testo approvato dal Senato), il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il rilievo secondo cui la disposizione, nel testo accolto dal Senato, nel limitare l'ambito applicativo della vigilanza dell'AEEG per evitare la traslazione sugli utenti finali, da parte degli operatori economici, della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo, pregiudica gli interessi della collettività in ordine al controllo del contenimento dei prezzi. A fronte della richiesta di soppressione per mancanza di idonea copertura finanziaria, si è pervenuti alla formulazione accolta in sede di esame in Assemblea e che prevede che l'AEEG disponga per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore (anziché superiore) a 500 miliardi di lire (articolo 16, comma 1, prima ipotesi della legge n. 287 del 1990).

Al comma 41 del medesimo articolo 27 la modifica introdotta dalla Camera riguarda la riduzione del requisito della temperatura convenzionale dei reflui per le risorse geotermiche qualificate come d'interesse nazionale o locale.

Il successivo comma 47 istituisce, per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, un apposito Comitato avente sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La Commissione Attività produttive della Camera ha soppresso il primo periodo del comma 3 dell'articolo 29, che precisava che "l'Agenzia per il nucleare opera con indipendenza di giudizio e di

valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato".

La lettera l) del comma 5 del medesimo articolo 29 prevede che l'Agenzia per la sicurezza nucleare abbia il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie.

Al successivo comma 6 è stata inserita una clausola d'invarianza finanziaria nella disposizione che facoltizza l'Agenzia ad avvalersi della collaborazione delle agenzie regionali per l'ambiente, previa stipula di apposite convenzioni.

Al comma 14 - accogliendo una proposta emendativa dell'opposizione - viene ridotta da 36 a 12 mesi dalla cessazione dell'incarico, la durata del divieto per il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni.

All'articolo 30, comma 18 viene esplicitata l'impossibilità di partecipare sia alle gare per l'assegnazione di risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, sia alla procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dei singoli interconnector.

Al successivo comma 19 si riduce da 70 MW a 40 MW la soglia minima per l'esenzione dal pagamento dei corrispettivi di dispacciamento per i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza.

Il comma 26 del medesimo articolo prevede che gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas siano determinati dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentiti la Conferenza unificata, il Ministro per i rapporti con le regioni e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali.

All'articolo 32, comma 6, in materia di impulso alla realizzazione di connessioni elettriche con l'estero (interconnector), si prevede che l'AEEG debba individuare la modalità di riequilibrio, a favore dei clienti finali diversi da quelli selezionati, degli eventuali vantaggi per questi ultimi originati dalle predette misure nell'ambito del periodo ventennale di esenzione dal pagamento dei corrispettivi di rete. La formulazione è la risultante di una mediazione per evitare la soppressione della disposizione originaria del comma 6, per la quale il Ministero dell'economia e delle finanze aveva rilevato oneri finanziari.

All'articolo 36 (recante misure per lo sviluppo della programmazione negoziata), sono stati soppressi, in ottemperanza ai rilievi di copertura finanziaria espressi dal Ministero dell'economia e delle finanze, il comma 3, che proponeva l'innalzamento del limite della soglia dei finanziamenti a partire dai quali effettuare gli accertamenti finali di spesa sull'avvenuta realizzazione degli investimenti agevolati, nonché il comma 4, che prevedeva la possibilità per il Ministero dello sviluppo economico, di avvalersi di professionisti esterni.

L'articolo 51, recante misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti, è stato modificato a seguito dei rilievi espressi dal Ministero dell'economia e delle finanze, che chiedeva la soppressione dell'ultimo periodo del comma 2: al fine di consentire un'equilibrata fase di avvio della misura, è stata introdotta una graduazione dell'introduzione degli obblighi di comunicazione, onde temperare le esigenze informative dei consumatori con quelle di natura operativa dei gestori degli impianti di distribuzione. È stata altresì introdotta la clausola d'invarianza finanziaria e, nel successivo comma 3, le sanzioni previste per l'omessa comunicazione delle variazioni dei prezzi dei carburanti vengono armonizzate con l'effettività del danno recato ai consumatori e pertanto l'omessa comunicazione relativa alla riduzione del prezzo praticato non è soggetta a sanzione.

Concludendo la propria esposizione, il relatore ricorda che diverse proposte emendative presentate dal gruppo del Partito Democratico sono state accolte durante l'esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati. Auspica, quindi, che i Gruppi di opposizione presentino un numero ridotto di proposte emendative in modo da consentire una rapida approvazione del disegno di legge il cui *iter* in Parlamento ha avuto inizio ormai più di un anno fa. Si sofferma, infine, sulle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati con riguardo alla SOGIN il cui Consiglio d'Amministrazione, secondo quanto previsto dal disegno di legge, decadrà il giorno dell'entrata in vigore del provvedimento. A tale riguardo ritiene che sarebbe stato preferibile mantenere l'originaria previsione, introdotta dal Senato, in base alla quale il Consiglio d'Amministrazione della società sarebbe decaduto una volta nominati i relativi commissari.

Si apre quindi il dibattito.

La senatrice FIORONI (*PD*) rimarca la modifica del comma 3 dell'articolo 29 apportata dall'altro ramo del Parlamento che ha espunto l'esplicito riferimento ai requisiti di indipendenza di giudizio e autonomia tecnico-scientifica e regolamentare in base ai quali dovrebbe operare l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare. Condivide poi le osservazioni critiche del relatore in merito alle disposizioni che riguardano la società SOGIN il cui Consiglio d'Amministrazione decadrà alla data di entrata in vigore della disciplina recata dal provvedimento in esame, secondo l'articolo 27, commi 8 e 9. Preannuncia pertanto l'orientamento del proprio Gruppo di predisporre delle proposte emendative al riguardo.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CURSI dichiara chiusa la discussione generale rinviando il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per domani alle ore 8,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.